

ALLEGATO E



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte aggiornamento

ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i.



*Direzione Ambiente, Gestione e Tutela del Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali*

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggio e Piani d'azione)*

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

CAPO I – Misure specifiche per SIC e ZSC

Art. 7 *(Divieti)*

CAPO II – Misure specifiche per ZPS

Art. 8 *(Divieti e obblighi)*

Art. 9 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DI ZSC, SIC E ZPS

Art. 10 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 11 *(Disposizioni generali)*

Art. 12 *(Divieti)*

Art. 13 *(Obblighi)*

Art. 14 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 15 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16 *(Divieti)*

Art. 17 *(Obblighi)*

Art. 18 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19 *(Divieti)*

Art. 20 *(Obblighi)*

Art. 21 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO IV – Ambienti delle acque correnti

Art. 22 *(Divieti)*

Art. 23 *(Obblighi)*

Art. 24 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 25 *(Divieti)*

Art. 26 *(Obblighi)*

Art. 27 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO VI - Altri habitat

Art. 28 *(Divieti e obblighi per le grotte)*

Art. 29 *(Divieti per i ghiacciai)*

TITOLO V - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Art. 30. *(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)*

Art. 31. *(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)*

Allegati

Allegato A – *Principali tipologie ambientali*

Allegato B – *Elenchi specie alloctone invasive*

Allegato C – *Elenco specie forestali autoctone sporadiche*

Allegato D – *Criteri per l'individuazione delle particelle catastali interessate*

Allegato E – *Indicazioni per la redazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito-specifiche*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e trovano applicazione immediata nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che costituiscono attualmente la Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :

- a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
- b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

4. Le misure di conservazione sono distinte in:

- a) misure efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- b) misure efficaci per i soli SIC e ZSC ai sensi della Direttiva Habitat;
- c) misure efficaci per le sole ZPS ai sensi della Direttiva Uccelli;
- d) disposizioni specifiche relative alle diverse tipologie ambientali (definite nell'Allegato A) presenti nei siti della Rete Natura 2000;
- e) disposizioni specifiche relative alle colonie di chirotteri su tutto il territorio regionale di cui agli allegati della Direttiva Habitat ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 19/2009;
- f) indicazioni relative a tipi di habitat e specie (Allegati I, II e IV della Direttiva Habitat) per la redazione di misure di conservazione sito-specifiche e/o dei piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 (Allegato E); tali indicazioni, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, rappresentano nel loro insieme linee di indirizzo da recepire, in tutto o in parte, adattandole alle singole realtà territoriali e gestionali anche in occasione dell'aggiornamento dei piani di gestione e/o delle misure di conservazione sito-specifiche già in vigore.

5. Le presenti misure di conservazione:

- a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
- b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- c) rappresentano indicazioni prioritarie per la definizione dei contenuti tecnico-normativi delle

convenzioni previste dall'articolo 41, comma 3, della l.r. 19/2009 e s.m.i., finalizzate alla delega della gestione dei siti della Rete Natura 2000.

6. I piani di gestione e le misure sito-specifiche sono redatti in conformità alle presenti disposizioni, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*". I piani di gestione e le misure sito-specifiche già approvati, laddove in contrasto o qualora meno restrittivi delle presenti disposizioni, sono dalle stesse automaticamente sostituite, fatta eccezione per le indicazioni di cui all'Allegato E.

7. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

8. Per esigenze di rilevante interesse pubblico, di cui al comma 3 dell'art. 45 della l.r. 19/2009, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva delle misure compensative, di cui all'art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE "Habitat", atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, lettere r ed s della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno dei singoli siti della Rete Natura 2000, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 2 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.

Art. 3

(Divieti)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto divieto di:
 - a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c) abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*);
 - d) abbattere esemplari appartenenti alla specie di pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;
 - e) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6130, 6150, 6170, 6210*, 6220*, 6230*, 6240*, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, se non per fini di recupero di habitat di

- interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali, nonché i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone. Sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - g) effettuare livellamenti del terreno fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - h) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - i) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - j) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o la riduzione numerica degli impianti esistenti e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito;
 - k) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera a);
 - l) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - m) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
 - n) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"*, fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
 - o) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto

salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;

- p) immettere e/o diffondere in natura qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie vegetali coltivate o ornamentali non invasive e fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i.; non sono comunque autorizzabili le immissioni delle specie di cui all'Allegato B;
- q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- r) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 *"Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità"*.
- s) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- u) svolgere attività di guerra simulata senza l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, e in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- v) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- w) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- x) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- y) utilizzo di munizionamento al piombo.

Art. 4

(Obblighi)

1. Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 13, comma 3, lett e);
- c) regolamentare la navigazione a motore su fiumi e laghi, sia pubblica sia privata, qualora

si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche;

- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza;

- h) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
- i) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive, si deve fare riferimento all'Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 "*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*". Il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nella Black List di cui all'Allegato B; le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla DGR n. 23-2975 del 29/2/2016 che prevede, per le singole specie, delle schede monografiche consultabili sulla pagina web regionale e in base alla bibliografia di settore;
- j) sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi, ad eccezione di quelli ricompresi nelle "Prevalutazioni" effettuate a livello sito-specifico.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o

indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;

- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- p) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- r) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- u) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- x) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), all'interno del territorio di loro competenza ricadente nei siti della Rete Natura 2000, i censimenti primaverili ed estivi della specie pernice bianca (*Lagopus muta*) secondo le *"Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"* ed i monitoraggi sulla specie lepre variabile (*Lepus timidus*) finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua consistenza e distribuzione;
- y) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- z) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

TITOLO III

ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

CAPO I – Misure specifiche per SIC e ZSC

Art. 7

(Divieti)

1. Nei SIC e nelle ZSC, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. *“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”*, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

CAPO II – Misure specifiche per ZPS

Art. 8

(Divieti e obblighi)

1. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è vietato:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- c) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- d) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- e) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;
- g) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza;;
- h) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- i) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico senza l'assenso del soggetto gestore;
- j) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;

- k) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori.

2. Nelle ZPS, oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II, è obbligatorio

- a) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- b) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- c) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

Art. 9

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. In tutte le ZPS oltre a quanto già previsto dai Titoli I e II sono da promuovere le seguenti attività:

- a) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- b) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- c) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- d) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
- e) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- f) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve e dell'escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
- g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE

ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DI ZSC, SIC E ZPS

Art. 10

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i siti della Rete Natura 2000, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 11

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione di piani di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 12 e 13, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Gli interventi e le attività conformi alle seguenti misure non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza in quanto si ritengono connessi al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat (tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli) e dei Siti Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC e ZPS), salvo eventuali misure sito-specifiche vigenti.

Art. 12

(Divieti)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;

- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
- g) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) di garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 13

(Obblighi)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:

- a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 23 delle presenti misure di conservazione;
- h) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- i) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
- j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per

una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;

- f) e bis) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario; la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie il periodo è anticipato al 1° febbraio, ferma restando la necessità di esperire la procedura di valutazione di incidenza anche nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi. E' fatto salvo quanto disposto per le ZPS all'art. 8, comma 2, lett a bis). Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- h) f ter) a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 14

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;

- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 15

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche(cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;

- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti aperti è fatto divieto di:

- a) attività di imboscamento e rimboscamento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
- c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
- e) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
- f) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- g) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 17

(Obblighi)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (habitat 4060 "lande alpine boreali" e 4080 "boscaglie subartiche di *Salix spp.*) devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del pregio naturalistico degli stessi habitat;
- b) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitoli tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;
- c) smantellamento degli impianti di risalita dismessi, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità da concordare con il gestore del sito;
- d) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi

sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 18

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
 - e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
 - f) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
 - d) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e tutte le attività per la gestione tecnica dei rifugi e alpeggi; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte alla procedura di valutazione d'incidenza;
 - e) l'uso di mezzi a motore su bacini lacustri di superficie inferiore ai 70 ettari, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica;

- f) navigazione a motore su bacini lacustri di superficie superiore ai 70 ettari ad una distanza inferiore a 100 metri da sponde naturali, canneti o vegetazione acquatica galleggiante; la distanza è elevata a 200 metri nel caso di sci d'acqua, wakeboarding e altre pratiche che creino onde artificiali, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica; le zone di rispetto dovranno essere delimitate da boe galleggianti; la superficie destinata alla navigazione a motore non può comunque eccedere i 2/3 della superficie complessiva del bacino;
- g) wakeboarding in bacini lacustri di dimensioni inferiori ai 400 ettari;
- h) navigazione a motore a velocità superiore a 25 nodi in bacini inferiori ai 500 ettari è limitata a imbarcazioni di stazza lorda superiore a 3 tonnellate;
- i) navigazione a remi nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- j) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- k) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- m) utilizzare e spandere fanghi di depurazione, nonché tutti i prodotti e sottoprodotti, ed effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 20

(Obblighi)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
 - b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
 - c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività:
 - a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione

- strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
 - k) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - m) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondosità;
 - n) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;o) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 22

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
 - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
 - d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani o ove previsto dal piano di gestione o previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
 - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;

Art. 23*(Obblighi)*

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:
 - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
 - b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
 - c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
 - d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 24

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività :

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore;
- p) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione,

all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;q) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 25

(Divieti)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti agricoli è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione e di tutti i prodotti e sottoprodotti che derivano dal loro trattamento (carbonati di defecazione, gessi di defecazione, ecc.).

Art. 26

(Obblighi)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1 lettera y) , relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 27

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività :

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;

- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
- n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
- o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
- p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
- q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

CAPO VI - Altri habitat

Art. 28

(Divieti e obblighi per le grotte)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta è vietato:
 - a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;
 - b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroteri;
 - c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
 - d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
 - e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità.
2. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti di grotta le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti

e delle specie presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione l'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.

Art. 29

(Divieti per i ghiacciai)

1. È vietato qualsiasi nuovo intervento, anche sotterraneo, nei ghiacciai, nonché il prelievo di materiali; sono fatti salvi gli interventi volti allo studio e alla conservazione dell'habitat. L'eventuale inserimento di infrastrutture, finalizzate unicamente al soccorso in montagna, dovrà essere assoggettato a procedura di valutazione di incidenza.

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Art. 30

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e

accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;

- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterrofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroterri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroterri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroterri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

Art. 31

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroterri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroterri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel il periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali

o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroteri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

3. Buone pratiche e attività da incentivare:

- a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
- b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

Allegato A - Principali tipologie ambientali

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano i Siti della Rete Natura 2000 regionali, con riferimento alle 13 tipologie ambientali di riferimento elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente (D.M. 3/9/2002).

Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	– Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani	– Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce	2330, 4030, 4060, 4080, 4090 5110 6110*, 6130, 6150, 6170 6210*, 6220, 6230*, 6240 6410, 6430 7240* 8110, 8120, 8130* 8210, 8220, 8230, 8240*
Ambienti forestali	– Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei	– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati	3240 4070* 5130 5210 9110, 9130, 9140, 9150, 9160, 9180*, 91E0*, 91F0 9210*, 9260, 92A0 9340 9410, 9420, 9430 9540* 9560*
Acque ferme	– Zone umide	– Sorgenti pietrificanti – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi	3110, 3130, 3140, 3150, 3160 7110*, 7120, 7140, 7150 7210*, 7220*, 7230
Acque correnti	– Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione	– Vegetazione ripariale arborea – Acque correnti – Acque correnti alpine	3220, 3230, 3250, 3260, 3270
Ambienti agricoli	– Ambienti agricoli – Risaie	– Praterie	6510, 6520
Altri ambienti		– Grotte – Ghiacciai	8310, 8340

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

- Tutte le specie presenti nei Regolamenti di Esecuzione (UE) della Commissione che adottano un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Ed inoltre le seguenti specie o gruppi di specie:

Specie animali

Entità
Scoiattoli (tutte le specie tranne <i>Sciurus vulgaris</i>)
Gamberi d'acqua dolce (tutte le specie tranne <i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato – incl. <i>kurtmuelleri</i>)
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Sinanodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena polymorpha</i>)
Specie ittiche alloctone
Abramide (<i>Abramis brama</i>)
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)

Specie vegetali

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi” e s.m.i., consultabile sulla pagina web della Regione Piemonte.

Le buone pratiche per la gestione di alcune specie vegetali esotiche invasive, di cui alla suddetta DGR, sono consultabili sulla pagina web della Regione Piemonte e sono il riferimento per tutto il territorio regionale per tutti gli interventi di prevenzione/gestione e contenimento (DGR n. 23-2975 del 29/2/2016).

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di *Sorbus spp*
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)

Allegato D – Criteri per l'individuazione delle particelle catastali interessate

Sono da considerarsi facenti parti della Rete Natura 2000 le particelle completamente comprese nei poligoni di delimitazione dei siti. Inoltre, in virtù del principio di precauzione, si ritengono incidenti sul sito (e quindi da considerarsi ricadenti nel sito) le particelle il cui centroide ricade all'interno di una fascia di 10 metri per lato lungo il limite dei siti stessi.

Questo stesso metodo è adottato per la identificazione delle particelle catastali ricadenti in Rete Natura 2000 nell'ambito dell'applicazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.

ALLEGATO E

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Indice

TITOLO I - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali

- Art. 1.** *(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*
- Art. 2.** *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*) e nelle Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))*
- Art. 3.** *(Norme per le Faggete (F. acidofile – 9110; F. eutrofiche – 9120; F. altimontane ad acero di monte ed alte erbe – 9140; F. basifile mesoxerofile – 9150; Faggete a Taxus e Ilex – 9210*))*
- Art. 4.** *(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*))*
- Art. 5.** *(Norme per i Castagneti (9260))*
- Art. 6.** *(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430* - su substrati gessosi o calcarei))*
- Art. 7.** *(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*
- Art. 8.** *(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))*
- Art. 9.** *(Norme per le Pinete mediterranee - pino marittimo (9450))*
- Art. 10.** *(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070*, 5110, 5130, 5210*, 9340, 9560*))*

CAPO II - Ambienti aperti

- Art. 11.** *(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230))*
- Art. 12.** *(Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))*
- Art. 13.** *(Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030))*
- Art. 14.** *(Ambienti rupestri (8110, 8120, 8160, 8210, 8220, 8230, 8240))*

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

- Art. 15.** *(Obblighi generali per i Piani di Gestione)*
- Art. 16.** *(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140))*
- Art. 17.** *(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))*

Art. 18. *(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150, 7210, 7220, 7230, 7110, 7120, 7140, 7240))*

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19. *(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3230, 3240, 3250, 3270))*

Art. 20. *(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 21. *(Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510) e praterie montane da fieno (6520))*

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 22. *(Misure di conservazione generali)*

Art. 23. *(Siti con presenza di *Asplenium adulterinum*)*

Art. 24. *(Siti con presenza di *Isoetes malinverniana*)*

Art. 25. *(Siti con presenza di *Marsilea quadrifolia*)*

Art. 26. *(Siti con presenza di *Adenophora lilifolia*)*

Art. 27. *(Siti con presenza di *Aquilegia alpina*)*

Art. 28. *(Siti con presenza di *Aquilegia bertolonii*)*

Art. 29. *(Siti con presenza di *Cypripedium calceolus*)*

Art. 30. *(Siti con presenza di *Dracocephalum austriacum*)*

Art. 31. *(Siti con presenza di *Eleocharis carniolica*)*

Art. 32. *(Siti con presenza di *Eryngium alpinum*)*

Art. 33. *(Siti con presenza di *Gentiana ligustica*)*

Art. 34. *(Siti con presenza di *Gladiolus palustris*)*

Art. 35. *(Siti con presenza di *Himantoglossum adriaticum*)*

Art. 36. *(Siti con presenza di *Lindernia procumbens*)*

Art. 37. *(Siti con presenza di *Saxifraga valdensis* e *Saxifraga florulenta*)*

Art. 38. *(Siti con presenza di *Spiranthes aestivalis*)*

Art. 39. *(Siti con presenza di *Myosotis rehsteineri*)*

CAPO II - Specie animali

Molluschi

Art. 40. (Siti con presenza di *Vertigo moulinsiana*, *V. angustior*)

Art. 41. (Siti con presenza di *Anisus vorticulus*)

Crostacei

Art. 42. (Siti con presenza di *Austropotamobius pallipes*)

Coleotteri

Art. 43. (Siti con presenza di *Carabus olympiae*)

Art. 44. (Siti con presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)

Art. 45. (Siti con presenza di *Osmoderma eremita*)

Art. 46. (Siti con presenza di *Rosalia alpina*)

Art. 47. (Siti con presenza di *Bolbelasmus unicornis*)

Art. 48. (Siti con presenza di *Stephanopachys substriatus*)

Art. 49. (Siti con presenza di *Graphoderus bilineatus*)

Odonati

Art. 50. (Siti con presenza di *Coenagrion mercuriale*)

Art. 51. (Siti con presenza di *Gomphus flavipes* e *Ophiogomphus cecilia* in ambiente risicolo)

Art. 52. (Siti con presenza di *Oxygastra curtisi*)

Art. 53. (Siti con presenza di *Sympecma paedisca*)

Lepidotteri

Art. 54. (Siti con presenza di *Coenonympha oedippus*)

Art. 55. (Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

Art. 56. (Siti con presenza di *Erebia christi*)

Art. 57. (Siti con presenza di *Eriogaster catax*)

Art. 58. (Siti con presenza di *Euphydryas a. aurinia*)

Art. 59. (Siti con presenza di *Euphydryas a. glaciegenita*)

Art. 60. (Siti con presenza di *Euphydryas a. provincialis*)

Art. 61. (Siti con presenza di *Euphydryas maturna*)

Art. 62. (Siti con presenza di *Hyles hippophaës*)

Art. 63. (Siti con presenza di *Lopinga achine*)

- Art. 64.** (Siti con presenza di *Lycaena dispar*)
- Art. 65.** (Siti con presenza di *Maculinea arion*)
- Art. 66.** (Siti con presenza di *Maculinea teleius*)
- Art. 67.** (Siti con presenza di *Papilio alexanor*)
- Art. 68.** (Siti con presenza di *Parnassius apollo*)
- Art. 69.** (Siti con presenza di *Parnassius mnemosyne*)
- Art. 70.** (Siti con presenza di *Proserpinus proserpina*)
- Art. 71.** (Siti con presenza di *Zerynthia polyxena*)

Pesci

- Art. 72.** (Siti con presenza di *Lethenteron zanandreae*, *Cottus gobio*)
- Art. 73.** (Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Leuciscus souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis taenia*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*)
- Art. 74.** (Siti con presenza di *Acipenser autoctoni* e *Alosa fallax*)

Anfibi

- Art. 75.** (Siti con presenza di *Salamandra lanzai*)
- Art. 76.** (Siti con presenza di *Salamandrina terdigitata* e *Rana italica*)
- Art. 77.** (Siti con presenza di *Speleomantes strinati*)
- Art. 78.** (Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *H. meridionalis*, *Rana dalmatina*, *Bufo viridis*)
- Art. 79.** (Siti con presenza di anfibi che si riproducono in ambiente di risaia - *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Bufo viridis*, *Rana lessonae*)
- Art. 80.** (Siti con presenza di *Rana latastei*)

Rettili

- Art. 81.** (Siti con presenza di *Emys orbicularis*)
- Art. 82.** (Siti con presenza di *Natrix tessellata*)
- Art. 83.** (Siti con presenza di *Lacerta agilis*)
- Art. 84.** (Siti con presenza di *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Hierophis viridiflavus*)

Mammiferi

- Art. 85.** (Siti con presenza di *Canis lupus*)
- Art. 86.** (Siti con presenza di *Lynx lynx*)
- Art. 87.** (Siti con presenza di *Lutra lutra*)

TITOLO I

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT

Le indicazioni di seguito riportate, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, rappresentano nel loro insieme linee di indirizzo da recepire, in tutto o in parte, adattandole alle singole realtà territoriali e gestionali nella redazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r.19/2009 o nel loro aggiornamento.

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali

Art.1

(Norme per i Querceto-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;

- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 2

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0) e nelle Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - 2) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
 - 3) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;
 - 4) per i pioppeti di pioppo bianco e/o nero è ammesso, ove necessario, il governo a fustaia con tagli a scelta colturali per gruppi, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni;
 - 5) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - 6) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - 7) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
 - 8) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie;
 - 9) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente ;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 3

(Norme per le Faggete (*F. acidofile* – 9110; *F. eutrofiche* – 9120; *F. altimontane ad acero di monte ed alte erbe* – 9140; *F. basifile mesoxerofile* – 9150; *Faggete a Taxus e Ilex* – 9210*))

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. È obbligatorio:

- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri , con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per i cedui con età inferiore a 40 anni, la conversione a fustaia o al governo misto purché sia accertata la vitalità delle ceppaie. Nel caso di governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso;
- c) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito.
- d) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- e) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- f) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- g) gestione delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;

- b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- c) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

Art. 4

(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È ' obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità il governo a fustaia disetanea, con periodo di curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Sono fatti salvi i popolamenti instabili o soggetti a dissesto o le documentate situazioni di sicurezza idraulica nei quali è ammesso il governo misto orientato alla stabilità;
- c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 5

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di

cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 6

(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - su substrati gessosi o calcarei))*

1. È vietato:

- a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco con movimenti di terra;
- b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti ad eccezione dei popolamenti accessibili, con sufficiente fertilità e copertura minima del 65 per cento, in cui è possibile la gestione a fustaia disetanea, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni.

2. È obbligatoria:

la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre.

Art. 7

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.

2. È obbligatoria:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino, rupicole e di greto;
- b) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- c) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- d) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni
- e) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C;
- f) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;

- g) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori)
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della corteccia erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 8

(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))

1. È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 2000 m².

2. È obbligatoria:

- a) l'evoluzione libera dei popolamenti subalpini, salvo gli interventi previsti dal piano di gestione o da progetti a cura del soggetto gestore;
- b) nei popolamenti montani il periodo di curazione non può essere inferiore a 15 anni così come l'intervallo di tempo intercorrente fra l'apertura di buche – fessure adiacenti

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);
- b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 9

(Norme per le Pinete mediterranee - pino marittimo (9450))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi con tagli che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) il prelievo di portaseme isolati e di soggetti ospitanti nidificazioni di rapaci o di altre specie d'interesse conservazionistico.

2. È obbligatorio:

- a) evoluzione libera per le formazioni rupicole;
- b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità, il taglio a scelta colturale con periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- c) conservazione altre specie legnose autoctone.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rilascio dei pini di maggiori dimensioni e con apice vegetativo spezzato a potenziale utilizzo per la nidificazione di rapaci;
- b) ricostituzione di popolamenti degradati da incendio o patologie con specie in successione o ginepri;
- c) mantenimento dell'equilibrio degli ungulati selvatici;

d) interventi di prevenzione e mitigazione di attacchi parassitari.

Art. 10

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070, 5110, 5130, 5210*, 9340, 9560*))*

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 11

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230))

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino; ;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 12

(Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

Divieti:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni; a bis) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.
- b)

Art. 13

(*Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030)*)

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- d) pascolare nei molinieti a *Molinia cerulea*;
- e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.

Obblighi:

- a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
- b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione.

Buone pratiche:

- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
- e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

Art.14*(Ambienti rupestri (8110, 8120, 8160, 8210, 8220, 8230, 8240))*

Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura *ex novo* di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

Obblighi:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**Art. 15***(Obblighi generali per i piani di gestione)*

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ;
- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 16*(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140))*

Divieti:

- a) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- b) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a *Chara spp.*

Obblighi:

- a) regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a *Chara spp.*, se prevista dal piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore;
- b) il dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, deve essere previsto nell'ambito degli interventi del piano di gestione o previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

Buone pratiche:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara spp.*, riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e o rami può alterare pH delle acque e causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento.

Art. 17

(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Divieti:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- d) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore;
- d) i dragaggi e gli interventi che possono causare l'alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi la movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri devono essere previsti nell'ambito di interventi del piano di gestione o previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

Buone pratiche:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

Art. 18

(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150, 7210, 7220, 7230, 7110, 7120, 7140, 7240))

Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico –ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere

sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3230, 3240, 3250, 3270)

Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;

- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 20

(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

Obblighi:

- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

Buone pratiche:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 21

(Prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520))

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Le indicazioni di seguito riportate, espresse in termini di possibili divieti, obblighi e buone pratiche, rappresentano nel loro insieme linee di indirizzo da recepire, in tutto o in parte, adattandole alle singole realtà territoriali e gestionali nella redazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r.19/2009 o nel loro aggiornamento.

Capo I - Specie vegetali

Art. 22

(Misure di conservazione generali)

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 23

*(Siti con presenza di *Asplenium adulterinum*)*

Divieti:

- a) estirpamento vegetali e pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia dove è comprovata e segnalata adeguatamente la presenza della specie;

Buone pratiche:

- a) mantenimento o ripristino muretti a secco;
- b) monitoraggio delle stazioni.

Art. 24

*(Siti con presenza di *Isoetes malinverniana*)*

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici;
- b) distruzione, captazione, alterazione, derivazione delle acque degli ambienti di risorgiva, che alimentano i canali e i ruscelli che ospitano o ospitavano la specie;
- c) taglio vegetazione arborea spondale;
- d) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
- e) canalizzazioni, dragaggi del fondale, artificializzazione delle sponde;
- f) alterazione del regime idrico che comporti prosciugamento anche periodico dei canali e ruscelli;
- g) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione di limi sul fondale.

Obblighi:

a) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie.

Buone pratiche:

- a) mantenimento di fascia di rispetto di cinque metri dal bordo del corso d'acqua o del canale per le colture agricole o infrastrutture umane;
- b) creazione di bacini di laminazione che permettano il deposito del materiale fine sospeso nelle acque (es. in risaia) prima di essere immesso nei canali o ruscelli che ospitano la specie;
- c) mantenimento o ripristino di filari o formazioni arboree lineari lungo i bordi dei corsi d'acqua e dei canali che ospitano la specie.

Art. 25

(Siti con presenza di *Marsilea quadrifolia*)

Divieti:

- a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
- b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
- c) asportazione vegetazione acquatica;
- d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;
- e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), la nutria (*Myocastor coypus*), la carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idella*) e tutte le specie erbivore dell' ittiofauna alloctona;
- f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive (es. *Nelumbo nucifera*, *Azolla* sp., *Nymphaea mexicana*);
- g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall'accertato carattere invasivo (es. *Salvinia natans*);
- h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;
- i) approdo sulle sponde e alaggio di imbarcazioni;
- j) realizzazione di manufatti, pontili, passerelle.

Obblighi:

- a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica;
- b) azioni di contrasto volte all'eliminazione del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*);
- c) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.

Buone pratiche:

- a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;
- b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale (peschiere o laghi da sbarramento) la conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi a procedere ad una riprofilatura delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell'intervento materiale vivo di propagazione della specie sarà prelevato e conservato *ex situ* ai fini di un successiva reintroduzione.

Art. 26

(Siti con presenza di *Adenophora lilifolia*)

Divieti:

- a) apertura di sentieri e piste forestali a meno di 20 metri dalle stazioni della specie.

Obblighi :

- a) eventuali interventi di taglio boschivo sono ammessi solo a fini di conservazione della specie e sulla base di previsioni del PdG o di specifico progetto approvato dal soggetto gestore.

Art. 27

(Siti con presenza di Aquilegia alpina)

Divieti:

- a) asportazione o rimaneggiamento della cortica erbosa;
- b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
- c) apertura di sentieri e piste forestali;
- d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
- e) pascolo antecedente alla fruttificazione.

Obblighi:

- a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.

Art. 28

(Siti con presenza di Aquilegia bertolonii)

Divieti:

- a) apertura di sentieri e piste forestali.

Obblighi :

- a) monitoraggio e ricerca attiva della specie, verifiche sistematiche;
- b) delimitazione e dissuasione alla fruizione delle aree dove si riscontra presenza della specie.

Art. 29

(Siti con presenza di Cypripedium calceolus)

Divieti:

- a) tagli boschivi delle aree con presenza della specie entro un raggio di 300 m;
- b) apertura di sentieri e piste forestali;
- c) pascolo.

Obblighi:

- a) monitoraggio periodico delle stazioni;
- b) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere la fruizione;
- c) in aree di presenza turistica elevata posa di cartellonistica illustrativa dell'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto di fruizione;
- d) in caso di rischio per i popolamenti dovuti al brucamento degli ungulati domestici o selvatici, installare dissuasori o recinzioni.

Art. 30

(Siti con presenza di Draccephalum austriacum)

Divieti:

- a) realizzazione o ampliamento strade, sentieri, piste forestali in prossimità della unica stazione di presenza nota;
- b) pascolo;
- c) prelievo di materiale di propagazione (semi);
- d) prelievo di materiale per analisi genetiche (foglie);
- e) fotografia naturalistica.

Obblighi:

- a) delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica illustrativa dell'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto di fruizione.

Art. 31

(Siti con presenza di Eleocharis carniolica)

Divieti:

- a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzazione delle sponde, realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi , etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.

Obblighi:

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area.

Art. 32

(Siti con presenza di Eryngium alpinum)

Divieti:

- a) pascolo antecedente alla fioritura;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie.

Obblighi:

- a) in aree di elevato afflusso turistico delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto di accesso nelle aree che ospitano i popolamenti;
- c) sorveglianza delle stazioni più facilmente accessibili site in zone di elevato afflusso turistico;
- d) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 33

(Siti con presenza di Gentiana ligustica)

Divieti:

lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni.

Obblighi:

- a) sorveglianza;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni;
- c) pascolo turnato, guidato o razionato;
- d) mantenimento ambienti aperti.

Art. 34

(Siti con presenza di Gladiolus palustris)

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolo;
- d) sfalcio.

Obblighi:

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 35

(Siti con presenza di Himantoglossum adriaticum)

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) pascolo antecedente alla fruttificazione;
- c) sfalcio.

Obblighi:

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 36

(Siti con presenza di Lindernia procumbens)

Divieti:

- a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
- b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
- c) artificializzazione delle sponde e realizzazione di infrastrutture fisse o mobili quali pontili, attracchi, etc. in sponde di bacini dove è presente la specie.

Obblighi:

- a) in aree di afflusso turistico ricreativo o di pesca sportiva delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
- b) posa di cartellonistica che spieghi importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area;
- c) adozione di azioni di controllo della vegetazione alloctona invasiva;
- d) monitoraggio delle stazioni.

Art. 37

(Siti con presenza di Saxifraga valdensis e Saxifraga florulenta)

Divieti:

- a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
- b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
- b) monitoraggio delle stazioni.

Art. 38

(Siti con presenza di Spiranthes aestivalis)

Divieti:

- a) asportazione o alterazione della cotica erbosa;
- b) fertilizzazione;
- c) pascolo;
- d) alterazione del regime di alimentazione della falda, compresi interventi di drenaggio.

Obblighi:

- a) sfalcio periodico in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio delle stazioni.

Art. 39

(Siti con presenza di Myosotis rehsteineri)

Non si ritiene utile fornire indicazioni specifiche in quanto è ancora in corso di indagine la verifica dell'effettiva presenza della specie in Regione.

CAPO II - Specie animali

Molluschi

Art. 40

(Siti con presenza di Vertigo moulinsiana, V. angustior)

Divieti:

a) distruzione e alterazione degli ambienti umidi, asportazione della vegetazione riparia, canalizzazione corsi d'acqua, drenaggio e prosciugamento zone umide in genere (prati umidi, sorgenti, sponde corsi d'acqua, boschi idrofili).

Obblighi:

a) sfalcio della vegetazione di ripa (se previsto ai fini della conservazione degli habitat) scaglionato nel tempo, su superfici accorpate non superiori al 30 per cento dell'habitat delle specie ogni anno.

Art. 41

(Siti con presenza di Anisus vorticulus)

Si rimanda alle misure di conservazione previste per gli Ambienti di acque ferme.

Crostacei

Art. 42

(Siti con presenza di Austropotamobius pallipes)

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

Obblighi:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

Buone pratiche:

creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

Coleotteri

Art. 43

(Siti con presenza di Carabus olympiae)

Divieti:

- a) riduzione delle estensione degli habitat di faggeta e arbusteti;
- b) riduzione delle superfici di faggeta a fustaia;
- c) imboschimento o rinfoltimento di radure naturali;
- d) taglio alberi di margine del bosco;
- e) catturare insetti del suolo con trappole a caduta senza specifica autorizzazione.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta da parte di collezionisti;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare il pubblico e disincentivare le raccolte.

Buone pratiche:

- a) gestione forestale che garantisca il mantenimento di abbondante necromassa legnosa al suolo (fusti, lettiera di foglie);
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggi a tempo indefinito.

Art. 44

(Siti con presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 45

(Siti con presenza di Osmoderma eremita)

Divieti:

- a) abbattimento di latifoglie con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, sia in bosco sia in ambienti agrari (filari, siepi campestri ecc.); in alternativa è ammesso il taglio a 2 metri di altezza, dove risulti necessario l'abbattimento per pubblica incolumità .

Obblighi:

- a) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* e *Malus* caratterizzati da grandi cavità (volume > 10 litri) idonei a ospitare la specie;
- b) conservazione di siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie dei generi sopra elencati, inclusi i castagni da frutto.

Buone pratiche:

- a) impianto di filari e siepi arboree costituiti dalle specie arboree nutrici;
- b) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale.

Art. 46

(Siti con presenza di Rosalia alpina)

Divieti:

- a) in faggete e abieti-faggete non sono ammessi tagli che prevedano il prelievo di tutta la massa legnosa su superfici maggiori a 1000 metri quadri .

Obblighi:

- a) governo a fustaia di faggete e abieti-faggete con trattamento a tagli a scelta colturali per singoli alberi o piccoli gruppi su tutta la superficie del sito con meno di 100 ettari di tali specie, e su almeno il 50 per cento della superficie negli altri casi;
- b) individuazione e marcatura permanente di faggi deperienti o morti in piedi, in numero non inferiore a 5 ad ettaro, scelti tra quelli di dimensioni maggiori, che saranno conservati in bosco quali "alberi per la biodiversità" fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

Buone pratiche:

- a) conversione dei cedui di faggio, anche a regime, in fustaie con trattamento non uniforme;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggio da sottrarre a tempo indeterminato alla gestione attiva.

Art. 47

*(Siti con presenza di **Bolbelasmus unicornis**)*

Divieti:

- a) modificare gli ambienti frequentati dalla specie (pascoli, rive dei fiumi, margini di boschi e radure) o ridurne l'estensione.

Art. 48

*(Siti con presenza di **Stephanopachys substriatus**)*

Obblighi:

- a) individuazione e marcatura individuale di pini morti o deperienti;
- b) in caso di incendio, mantenimento *in situ* di almeno il 30 per cento dei pini o di altre conifere danneggiate dal fuoco, sia giovani sia adulti.

Art. 49

*(Siti con presenza di **Graphoderus bilineatus**)*

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di sistemazione delle sponde, captazione o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici;
- b) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica.

Obblighi:

- a) monitoraggio livelli idrologici e stato di qualità delle acque.

Buone pratiche:

- a) in caso di presenza di ittiofauna predatrice alloctona, prevedere interventi per la sua eradicazione.

Art. 50

*(Siti con presenza di **Coenagrion mercuriale**)*

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde di fossi e canali ricchi di vegetazione, captazione o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici.

Obblighi:

- a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni della specie;
- b) monitoraggio annuale delle stazioni in cui la specie è presente;
- c) monitoraggio dei livelli idrici e stato di qualità delle acque;
- d) programmazione degli interventi di manutenzione dei fossi e dei canali, evitando di intervenire nella stessa stagione su tutto l'habitat della specie.

Buone pratiche:

- a) gestione di fossi e canali compatibile con la conservazione della specie, previa redazione di apposito piano d'azione.

Art. 51

(Siti con presenza di Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia in ambiente risicolo)

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio grandi popolati dalle due specie.

Obblighi:

- a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
- b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, da programmarsi in modo di non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della/e specie.

Art. 52

(Siti con presenza di Oxygastra curtisi)

Divieti:

- a) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte; sono fatti salvi gli interventi urgenti per motivazioni di pubblica incolumità;
- b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalla specie.

Obblighi:

programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione riparia, da programmarsi per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della specie.

Art. 53

(Siti con presenza di Sympecma paedisca)

Divieti:

- a) trattamento delle vasche di risaia e dei corpi d'acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
- b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate.

Buone pratiche:

- a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna;
- b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone.

Lepidotteri

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi

programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 54

(Siti con presenza di *Coenonympha oedippus*)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
- c) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti delle piante nutrici della specie (stazioni di *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Poa palustris*);
- c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- d) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare le raccolte.

Buone pratiche:

- a) sfalcio triennale programmato di parte dei molinieti su superfici prestabilite da apposito piano di gestione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 55

(Siti con presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 56

(Siti con presenza di *Erebia christi*)

Divieti:

- a) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Art. 57

(Siti con presenza di *Eriogaster catax*)

Divieti:

- a) eliminazione di siepi campestri;
- b) trattamenti con insetticidi in prossimità di siepi e al margine delle aree boscate.

Buone pratiche:

- a) impianti di nuove siepi contenenti le piante nutrici della specie (*Crataegus* spp., *Prunus spinosa*).

Art. 58

(Siti con presenza di Euphydryas a. aurinia)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
- c) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di gestione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 59

(Siti con presenza di Euphydryas a. glaciegenita)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie calcaree alpine e subalpine (codici Corine da 36.41 à 36.45) e nardeti (Corine 35.1);
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;

- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Gentiana* e *Succisa pratensis*) e regolamentare il pascolamento in tali aree;
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di gestione;
- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 60

(Siti con presenza di Euphydryas a. provincialis)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (prati, cespugli, ambienti di margine, detriti etc.);
- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
- c) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Cephalaria leuchanta*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 61

(Siti con presenza di Euphydryas maturna)

Divieti:

- a) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Art. 62

(Siti con presenza di Hyles hippophaës)

Divieti:

- a) eliminazione formazioni arbustive di olivello spinoso (*Hippophaes rhamnoides*);
- b) alterazione della dinamica fluviale dei torrenti alpini, fatte salve opere inderogabili per la sicurezza degli abitati.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) ripristino della dinamica fluviale dei torrenti alpini.

Art. 63

(Siti con presenza di Lopinga achine)

Divieti:

- a) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) mantenere o creare radure o schiarite all'interno delle superfici forestali in cui la specie è presente;
- b) creare degli orli e degli spazi soleggiati, soprattutto lungo sentieri e strade sterrate;
- c) in caso di proliferazione di rovi, felce aquilina o altre specie non utili alla farfalla, prevedere interventi di sfalcio mirato, sfalcio tardivo e decespugliamento puntuale;
- d) favorire gli ambienti idonei allo sviluppo della specie, in particolare i querceti.

Art. 64

(Siti con presenza di Lycaena dispar)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;

Obblighi:

in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

Buone pratiche:

- a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;

- b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

Art. 65

(Siti con presenza di Maculinea arion)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 66

(Siti con presenza di Maculinea teleius)

Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (molini e praterie da sfalcio con presenza di *Sanguisorba officinalis*); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice della specie (*Sanguisorba officinalis*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) nelle aree tuttora coltivate favorire gli sfalci precoci e/o tardivi (a partire dal 25 agosto), in modo che essi non coincidano con il periodo di volo della specie e non influiscano sulla fioritura della *Sanguisorba officinalis*;
- b) nelle aree abbandonate effettuare sfalci periodici in maggio –giugno o dopo il 25 agosto.

Art. 67

(Siti con presenza di Papilio alexanor)

Divieti:

- a) divieto di raccolta di individui della specie.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne l'evoluzione naturale verso arbusteti chiusi o boscaglie;
- b) divieto di accesso senza particolari permessi di studio alle principali e più facilmente accessibili aree frequentate dalla specie nel periodo di sviluppo delle larve e di volo (luglio – agosto);
- c) mantenimento piante nutrici (*Ombrellifere*) su aree aride.

Art. 68*(Siti con presenza di Parnassius apollo)*

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 69*(Siti con presenza di Parnassius mnemosyne)*

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.

Art. 70*(Siti con presenza di Proserpinus proserpina)*

Divieti:

- a) alterazione della dinamica di fiumi e torrenti, fatte salve opere inderogabili per la sicurezza degli abitati.

Buone pratiche:

- a) interventi di ripristino della dinamica fluviale.

Art. 71*(Siti con presenza di Zerynthia polyxena)*

Divieti:

- a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere Aristolochia.

Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei SIC in cui *Zerynthia* è segnalata.

Buone pratiche:

- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

Pesci

Art. 72

(Siti con presenza di *Lethenteron zanandreae*, *Cottus gobio*)

Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Son ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

Obblighi:

- a) laddove presente *Lethenteron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

Buone pratiche:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 73

(Siti con presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Leuciscus souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis taenia*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*)

Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Son ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie.

Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;

- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Art. 74

(Siti con presenza di Acipenser autoctoni e Alosa fallax)

Si tratta di specie protette praticamente estinte nelle acque piemontesi e la cui biologia non permette di adottare nessuna misura di conservazione aggiuntiva.

Anfibi

Art. 75

(Siti con presenza di Salamandra lanzai)

Obblighi:

- a) regolamentazione del traffico automobilistico su strade che attraversano ambienti abitati dalla specie, con divieto di transito notturno e con tempo piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e agosto;
- b) cartografia delle aree con maggiore densità di salamandre e regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree con densità maggiori.

Buone pratiche:

- a) sistemazione di segnaletica stradale e sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e gli escursionisti;
- b) delimitazione delle aree precluse al pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza delle mandrie.

Art. 76

(Siti con presenza di Salamandrina terdigitata e Rana italica)

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità dei corsi d'acqua in cui le specie si riproducono, nonché la loro portata;
- b) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- c) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua frequentati dalle tre specie di anfibi;
- d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica (in tutto il SIC).

Obblighi:

- a) monitoraggio periodico (3-5 anni a seconda della vulnerabilità) delle specie segnalate nei diversi SIC;

- b) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento di specie di gamberi esotici;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

Buone pratiche:

- a) recupero fontane o abbeveratoi con almeno un lato lungo a livello del suolo;
- b) trasformazione dei boschi cedui in cedui composti o fustaie per una fascia di 100 metri ai lati dei corsi d'acqua.

Art. 77

*(Siti con presenza di *Speleomantes strinatii*)*

Divieti:

- a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

Obblighi:

- a) monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni).

Buone pratiche:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;
- b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Art. 78

*(Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *H. meridionalis*, *Rana dalmatina*, *Bufo viridis*)*

Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Art. 79

(Siti con presenza di anfibî che si riproducono in ambiente di risaia - *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Bufo viridis*, *Rana lessonae*)

Divieti:

- a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex*;
- b) monitoraggio annuale dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex* per verificarne lo stato di conservazione.

Buone pratiche:

- a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali;
- b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibî (aprile – giugno), evitando le asciutte;
- c) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio.

Art. 80

(Siti con presenza di *Rana latastei*)

Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- c) asportazione della lettiera di foglie morte;
- d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie.

Obblighi:

- a) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento di specie di gamberi esotici;
- b) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

Buone pratiche:

- a) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Rettili**Art. 81**

(Siti con presenza di *Emys orbicularis*)

Divieti:

- a) modifiche agli ambienti acquatici ed emersi, in particolare interventi di eliminazione o riduzione dei canneti e della vegetazione acquatica;
- b) artificializzazione di fossi e canali.

Obblighi:

- a) in presenza delle ultime popolazioni regionali della specie, redazione di un Piano d'azione entro 12 mesi dall'adozione del presente provvedimento;
- b) in caso di presenza accertata di specie esotiche (testuggini acquatiche esotiche, gamberi, pesci predatori), redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento.

Buone pratiche:

- a) creazione o ripristino di zone umide seminaturali;
- b) creazione di fasce tampone per ridurre l'apporto di insetticidi e erbicidi utilizzati in agricoltura;
- c) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacenti a canali abitati dalla specie.

Art. 82

*(Siti con presenza di *Natrix tessellata*)*

Valgono le misure di conservazione fornite ai Capi III e IV relativi ai siti caratterizzati dalla presenza di acque ferme e di acque correnti.

Art. 83

*(Siti con presenza di *Lacerta agilis*)*

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie per evitare fenomeni di sovrappascolamento;
- b) individuazione di fasce escluse dal pascolo per mantenere habitat di alte erbe idonee al rifugio della specie.

Art. 84

*(Siti con presenza di *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Hierophis viridiflavus*)*

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.

Mammiferi

Art. 85

*(Siti con presenza di *Canis lupus*)*

Obblighi:

individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie.

Art. 86

*(Siti con presenza di *Lynx lynx*)*

Obblighi:

individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie.

Art. 87

*(Siti con presenza di *Lutra lutra*)*

Per la protezione di questa specie si rimanda ai singoli progetti di reintroduzione.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7222-2023-All_6-PDGR_219_CAROSSO_MARNATI.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento